



COMUNE DI BADIA POLESINE

COPIA CONFORME

DECRETO SINDACALE N. 9 del 30-06-2022

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

IL SINDACO

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale "nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili degli Uffici o dei Servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";

Visto il nuovo CCNL del comparto funzioni locali stipulato il 21.5.2018, e in particolare gli artt. 13 e 14, che disciplinano l'area delle posizioni organizzative e il conferimento e revoca dei relativi incarichi, e l'art. 17 comma 1, a norma del quale, negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative;

Vista la deliberazione di G.C. n. 58 del 29.6.2018, con la quale sono stati approvati i criteri di conferimento e revoca degli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative, nonché è stata aggiornata la pesatura delle posizioni organizzative;

Vista la deliberazione di G.C. n. 69 del 25/07/2018, con la quale è stato approvato l'aggiornamento della struttura organizzativa.

Visti gli artt. 25 e 33 del Regolamento Uffici e Servizi dell'Ente, che prevedono la competenza del Sindaco all'individuazione dei Responsabili di Settore e alla loro nomina;

Visto nello specifico l'art. 25 del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi del Comune, in base al quale le funzioni di Responsabile di Settore sono attribuite dal Sindaco a dipendenti inquadrati in cat. D, individuati in base al criterio di competenza professionale e tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza;

Ravvisata la necessità di assicurare al Settore Economico Finanziario il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, e quindi il perseguimento degli obiettivi programmatici di questa Amministrazione;

Atteso che il Comune di Badia Polesine ed il Comune di Castelmasa hanno approvato la "Convenzione tra il Comune di Badia Polesine e il Comune di Castelmasa per l'utilizzo congiunto di risorse umane per lo svolgimento delle funzioni di Responsabile del Settore Economico finanziario" da ultimo prorogata con deliberazione di G.C. n. 66 del 29.06.2022 fino al 30 giugno 2023;

Visto l'art. 14 del CCNL Regioni-Autonomie Locali del 22.01.2004 che prevede che *"al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza"*;

Visti:

- l'art. 4 della Convenzione, che stabilisce che i Comuni di Badia Polesine e Castelmasa organizzano il personale individuato tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative in capo a ciascuno e che il dipendente individuato opererà presso il Comune di Badia Polesine, all'interno dell'orario ordinario di lavoro che svolge presso l'Ente di appartenenza e per numero 18 ore la settimana;

- l'art. 6 della Convenzione, in base al quale il Comune di Badia Polesine rimborserà il Comune di Castelmasa le competenze economiche spettanti al dipendente, in base alle ore lavorative effettivamente prestate, entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta;

Richiamate, altresì, le deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 38 del 30/04/2021 con la quale sono stati rivisti i criteri di pesatura delle Posizioni Organizzative e contestualmente stabiliti i nuovi limiti dei valori della retribuzione di posizione dei Responsabili di Settore, articolati in n. 6 fasce economiche con l'attribuzione del compenso in base al punteggio di pesatura di ogni Settore;
- n. 39 del 30/04/2021 con la quale è stato approvato un aggiornamento della struttura organizzativa;
- n. 40 di adeguamento dell'indennità di Posizione Organizzativa, con la quale è stata rideterminata in € 16.000,00 l'indennità di posizione riferita al Settore economico finanziario;

Visto il decreto sindacale n. 4 del 03.05.2021 con il quale è stata riconosciuta al Responsabile di settore condiviso con il Comune di Castelmasa, ai sensi dell'art. 17 comma 6 del CCNL 22.5.2018, la maggiorazione della retribuzione di posizione nella misura del 30%, quantificando pertanto l'importo dell'indennità di posizione spettante per una prestazione lavorativa di 18 ore settimanali in € 10.400, (maggiorazione, quantificata in € 2.400,00 annui, che decorre dal 01.01.2021);

Considerato che il dott. Osti possiede le capacità gestionali necessarie per reggere la struttura cui preporlo in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo, essendo dotato di ampia competenza ed esperienza professionale nell'ambito dei servizi economico finanziari, come accertato dal curriculum vitae dell'interessato;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, che il dott. Osti possieda le necessarie competenze professionali, capacità ed esperienze maturate nel corso degli anni nell'ambito dell'attività del settore;

Ritenuto pertanto di nominare il dott. Michelangelo Osti Responsabile del Settore Economico finanziario del Comune di Badia Polesine con riferimento agli uffici: Ufficio finanziario, bilancio e programmazione, ufficio Economato, Ufficio Personale stato giuridico, economico e previdenziale;

VISTI:

- gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000;
- gli artt. 25 e 34 del Regolamento uffici e servizi;
- il CCNL del 21.5.2018;

DECRETA

per le ragioni esposte in narrativa, di nominare il dott. Michelangelo Osti Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Badia Polesine con riferimento agli uffici: Ufficio finanziario, bilancio e programmazione, ufficio Economato, Ufficio Personale stato giuridico, economico e previdenziale;

che incaricato della sostituzione del responsabile in caso di assenza o impedimento temporaneo sia

il Segretario Generale;

le attribuzioni delle funzioni di cui ai punti precedenti decorrono dal 1.07.2022 sino al 30.06.2023;

di dare atto che l'indennità di posizione è quantificata complessivamente in € 16.000,00 da ripartirsi tra i due Comuni in proporzione all'orario;

di confermare quanto disposto con proprio precedente decreto n. 4 del 03.05.2021 determinando la quota a carico di questo Ente in € 10.400,00 comprensivi della quota parte a carico del Comune di Badia Polesine, pari ad € 8.000,00 e della maggiorazione, decorrente dal 01.01.2021, del 30% pari ad € 2.400,00 annui;

di disporre l'affissione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune di Badia Polesine per 15 giorni e di trasmetterlo all'interessato. Esso, inoltre, è inviato all'Ufficio Personale stato giuridico e stato economico dell'Ente e al Comune di Castelmassa per opportuna conoscenza.

Comune di Badia Polesine,
30-06-2022

Il Sindaco
Giovanni Rossi

DECRETO SINDACALE N. 9 del 30-06-2022

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente decreto è all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale

Comune di BADIA POLESINE
li 18-07-2022

L' INCARICATO
F.to Zaramella Angela

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 39/2013.

Il sottoscritto dott. Michelangelo Osti, in riferimento all'incarico di responsabile di Responsabile del Settore Economico – Finanziario, conferito con decreto n. 9 del 30/06/2022,

Visto il D. Lgs. 8.4.2013, n. 39, contenente “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Considerato che tale normativa non consente il conferimento degli incarichi previsti dal citato decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;

Viste le disposizioni di cui al:

- Capo II “Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione”, e in particolare l'art. 3;
- Capo III “Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni”, e in particolare l'art. 4;
- Capo IV “Inconferibilità di incarichi a componenti di organi di indirizzo politico”;

Visti:

- il Capo V del D. Lgs. 39/2013 “Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni nonché lo svolgimento di attività professionale”;
- il Capo VI “Incompatibilità tra incarichi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati in controllo pubblico e cariche di componenti di organi di indirizzo politico”
- il Capo VII “Vigilanza e sanzioni”;
- l'art. 17 “Nullità degli incarichi conferiti in violazione delle disposizioni del presente decreto”
- l'art. 19 “Decadenza in caso di incompatibilità”;
- l'art. 20 “Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità”, a norma del quale, all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al citato decreto, dichiarazione che costituisce condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico; nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto;

Dato atto che la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al citato decreto per un periodo di 5 anni;

DICHIARA

che non sussiste nei propri confronti alcuna delle cause di inconferibilità nè alcuna delle cause di incompatibilità previste dal D. Lgs. 8.4.2013, n. 39.

In fede, 30/06/2022

Dott. Michelangelo Osti

